




Ministero dell'Interno



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio I - Affari Generali e GiuridiciN.333-A/9807.F.7
nota del 27.09.2011

3462-2012

Roma,

28 MAG. 2012

OGGETTO: decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 - art. 16, commi 9 e 10: controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti; regime della reperibilità; assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

ALLA QUESTURA DI
TRIESTE

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto un quesito in ordine alle modalità di imputazione e giustificazione delle assenze per visite specialistiche disciplinate dalla normativa indicata in oggetto.

A tal proposito è stato chiesto di conoscere se, nel caso in cui tali assenze siano riconducibili al congedo straordinario per malattia o all'aspettativa per infermità, sia indispensabile che le attestazioni rilasciate dai medici o dalle strutture private contengano la diagnosi e, conseguentemente, debbano essere convalidate dall'ufficio sanitario della Polizia di Stato.

In via preliminare si invita codesta Questura a consultare il portale Doppiavela, in cui è presente un servizio informativo in materia di amministrazione del personale, curato e costantemente aggiornato da questa Direzione Centrale. A detto servizio si può accedere dall'home page del portale Doppiavela attraverso il link denominato "Risorse Umane: Le risposte ai vostri quesiti", presente nella sezione "Vetrina".

In alternativa è possibile digitare il seguente indirizzo web: http://doppiavela.polizia-distato.it/Portale/Amministrazione/Organigramma/Direzione_centrale_risorse_umane/ e quindi accedere all'area "Le risposte ai vostri quesiti".

In tale contesto è stato pubblicato il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che si è espresso nei seguenti termini "...al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Alla luce di quanto sopra si ritiene che nulla osti alla concessione del congedo straordinario per malattia, seppure nella certificazione non sia indicata la diagnosi e la prognosi.

In merito, inoltre, all'apposizione del visto da parte dei medici della Polizia di Stato, la Direzione Centrale di Sanità ha precisato che *"tale procedura deve essere adottata esclusivamente per i certificati di malattia contenenti diagnosi e prognosi; può prevedersi, tuttavia, che sia richiesto il parere degli uffici sanitari in casi di dubbia interpretazione che possano richiedere una valutazione tecnico-professionale come, ad esempio, nel caso di attestazioni di prestazioni che richiedono una specifica abilitazione professionale da parte della figura sanitaria prestatore d'opera"*.

Per quanto concerne l'imputazione di dette assenze nell'aspettativa per infermità, si precisa che tale istituto, disciplinato dall'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, può essere concesso solo in presenza di precisi presupposti, quali l'esistenza di una patologia in atto che impedisca temporaneamente l'attività lavorativa (l'obbligo della visita medica di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione che) per i dipendenti della P.S., viene individuato in un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

La ratio di tale norma, ad avviso di questo Ufficio, esclude la possibilità di considerare il giorno in cui è stata effettuata la visita specialistica come aspettativa per infermità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Iodice